

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, all'articolo 112, **il raddoppio del limite di esenzione per il welfare aziendale.**

Modificando quanto previsto all'articolo 51, comma 3 del TUIR, la soglia di esenzione fiscale per i **fringe benefit** passa

da **258,23 €** a **516,46 €**



Art. 112 comma 1 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

Entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi **esente da imposte e contributi**.

La novità è una delle misure confermate nel **testo ufficiale del cd. Decreto Agosto**. Non si tratta però di una modifica a regime, bensì di un **intervento limitato al solo anno d'imposta 2020**.

La ratio della misura è quindi quella di agevolare la concessione di **buoni spesa, buoni benzina** o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti, grazie all'incremento del limite che comporta l'obbligo di tassazione totale del valore di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori.

Non fanno parte di questo calcolo i **buoni pasto, per i quali è prevista una specifica disciplina di esenzione**.

Un intervento certamente positivo che chiediamo sia confermato anche per i prossimi anni e che venga disciplinato dalla contrattazione.